

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

(PROVINCIA DI LIVORNO)

Repertorio n.

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL
SEGUENTE IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE,
AI SENSI DELLA L.R. 3/1/2005, N.6: PALAZZETTO DELLO SPORT
SITO NELLA FRAZIONE DI VENTURINA, IN VIA MONTALE.**

Con la presente convenzione da valere ad ogni effetto di legge, l'anno 2011 e
questo dì _____ del mese di _____ , nella Casa
comunale,

TRA

Il Sig. Claudio CERRINI , nato a Campiglia Marittima il 14 aprile 1955, nella
sua qualità di Dirigente del Settore Servizi Sociali e Affari Economici del
Comune di Campiglia Marittima (LI), il quale interviene in questo atto in
nome e per conto dell'Ente, provvisto di cod. fiscale n. 81000450494, a ciò
opportunamente autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
118, del 7 novembre 2005, (con cui è stato approvato il regolamento che
disciplina l'affidamento in gestione di impianti sportivi di proprietà comunale,
ai sensi della L.R. 3/1/2005, n. 6, deliberazione divenuta esecutiva),
domiciliato per la carica nella sede comunale,

ed il Sig _____ , nato a _____ () il
e residente a _____ () , in _____ ,
il quale interviene in questo atto nella sua qualità di Presidente pro tempore e
Legale Rappresentante del _____ , cod. fiscale
e partita I.V.A.: _____ , avente sede in _____ ,

disponibilità dell'impianto per lo svolgimento delle partite di campionato alle quali risultano iscritte, in ordine alla rilevanza delle stesse.

Art.3

L'Affidatario si impegna a mantenere i suddetti impianti in perfetto stato di efficienza, si accolla l'onere della custodia e della gestione dei medesimi durante gli allenamenti o le partite, sia relative alla propria attività che a quella degli altri soggetti che usufruiscono degli impianti convenzionati secondo il calendario stabilito all'inizio di ogni stagione sportiva.

Art. 4

L'Affidatario si assume la responsabilità dei danni che possono essere arrecati alle strutture e si impegna a rimettere in opera quanto danneggiato entro cinque giorni, salvo rivalsa nei confronti di coloro i quali hanno cagionato i danni stessi.

Qualora l'Affidatario non dovesse provvedere alla riparazione dei danni entro il termine stabilito, vi provvederà direttamente l'Amministrazione comunale affidando direttamente ad imprese di fiducia i lavori e la fatturazione sarà diretta all'Affidatario rimettendo la spesa sostenuta al rappresentante legale del suddetto Affidatario, che dovrà corrispondere quanto dovuto entro quindici giorni dalla notifica.

Art. 5

L'Amministrazione comunale si impegna ad effettuare gli interventi di straordinaria manutenzione (che richiedano attrezzature particolari non facilmente reperibili dall'Associazione e/o derivanti dall'usura nel tempo delle strutture stesse) ed alla sostituzione delle attrezzature usurate dietro richiesta scritta da effettuarsi entro il mese di agosto.

L'onere finanziario per le forniture di acqua, energia elettrica, metano e telefono per l'impianto sportivo di cui trattasi è a carico dell'Amministrazione comunale fino ad un importo massimo di euro 15.000 (quindicimila/00).
Eventuali costi aggiuntivi inerenti alle forniture saranno a carico dell'Affidatario.

Art. 6

L'Affidatario suddetto si impegna a mantenere gli impianti in perfetto stato di efficienza, assumendosi la responsabilità solidale del corretto uso e del rispetto degli stessi.

Art. 7

L'Affidatario s'impegna ad utilizzare nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione istruttori ed allenatori professionalmente qualificati.

Art.8

L'Affidatario s'impegna, secondo le proprie disponibilità finanziarie, ad agevolare i giovani nell'avvicinarsi allo sport con tutte le forme di iniziative che potranno essere prese per incrementare le attività sportive e ad organizzare attività a favore dei giovani stessi, dei diversamente abili e degli anziani.

Art. 9

Il calendario di utilizzazione dell'impianto viene stabilito all'inizio dell'anno sportivo d'intesa fra l'Amministrazione comunale e l'Affidatario, insieme ai rappresentanti dei soggetti sopra specificati che utilizzeranno gli impianti.

Art. 10

Il Comune e l'Affidatario s'impegnano a garantire la compatibilità delle attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili straordinariamente

negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi stessi.

La relativa comunicazione da parte dei Soggetti interessati deve pervenire all'Organismo concessionario almeno venti giorni prima.

Art. 11

L'affidamento in gestione di cui alla presente convenzione ha validità di un anno in via sperimentale, con inizio dalla data odierna e scadenza, senza ulteriori formalità, al _____ e mentre impegna l'Affidatario stipulante sarà impegnativa per il Comune dopo l'esecutività dell'atto di approvazione.

Art. 12

Per l'utilizzo del Palazzetto dello Sport da parte di società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, gli stessi dovranno corrispondere all'Affidatario la tariffa massima oraria di euro 10,00 (dieci/00) per gli allenamenti e di euro 13,00 (tredici/00) per le partite. Per l'utilizzo dell'impianto sportivo in oggetto da parte di privati cittadini gli stessi dovranno corrispondere all'Affidatario la tariffa massima oraria di euro 26,00 (ventisei/00).

Le somme derivanti dall'applicazione delle suddette tariffe sono utilizzate per far fronte alle spese connesse alla gestione, per le quali il Gestore dovrà far pervenire annualmente il relativo rendiconto finanziario.

Il canone annuo che il Comune percepisce dall'Affidatario per la concessione in gestione dell'impianto sportivo è pari ad Euro 7.000,00 (settemila / 00), oltre l' IVA dovuta per legge, che dovrà essere versato entro il 31/05/2012.

Art. 13

L’Affidatario s’impegna a consegnare al Comune il bilancio consuntivo delle attività, corredato da ogni documento contabile richiesto.

Art.14

L’Affidatario si impegna ad assicurare la custodia dell’impianto sportivo.

A fronte dell’utilizzo dell’impianto l’Amministrazione Comunale può stabilire che il Soggetto gestore accenda polizza fideiussoria o assicurativa.

Art. 15

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti rinviando alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa regionale e nazionale vigente in materia.

Art. 16

Le eventuali spese della presente convenzione vengono poste a carico del Comune di Campiglia Marittima, committente, restando inteso che il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso ai termini di legge, a cura del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Campiglia Marittima Per

Il Dirigente

Il Presidente pro tempore

Dott. Claudio Cerrini

Sig.